



Regione Calabria  
DIPARTIMENTO N° 10  
SETTORE POLITICHE SOCIALI  
via Lucrezia della valle  
88100 – CATANZARO

11 SET. 2014

Prot. SIAR N° 282695

-Ai Comuni CAPOFILA dei DISTRETTI  
-Alle Aziende Sanitarie della Calabria

Oggetto: INDIRIZZI e DIRETTIVE per la piena ed uniforme applicazione del REGOLAMENTO di ATTUAZIONE di cui alla Legge 29 marzo 2013, n.15 : **Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**

A seguito di quesiti pervenuti a questo Dipartimento da parte di Enti e Associazioni pubbliche e private in merito all'applicazione di alcune disposizioni del *Regolamento di attuazione 23 settembre 2013 n.9 (Regolamento)*, di cui all'articolo 10 della *Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Legge)* finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, nel richiamare quanto già esposto nella precedente circolare prot. n. 196656 del 17 giugno 2014, si forniscono, qui di seguito, ulteriori chiarimenti e precisazioni.

**I) NORME TRANSITORIE** Le disposizioni relative alle norme "Transitorie" di cui all'articolo 23 comma 1 della Legge, come ribadite nell'articolo 6 del Regolamento, fissano il termine di **anni tre** dalla data di entrata in vigore della legge stessa (**6 aprile 2013**) entro il quale le strutture socio-educative sia pubbliche che private, **già esistenti** alla data di entrata in vigore del Regolamento (30 settembre 2013) e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla legge e dal Regolamento. Tale termine ha carattere certamente perentorio in quanto derivante da precise disposizioni normative e non può essere prorogato se non con motivato provvedimento avente natura legislativa. Provvedimento che necessita di un apposita procedura il cui avvio, allo stato attuale, non appare ancora necessario.

In merito all'accertamento sull'effettiva esistenza dell'attività alla data di entrata in vigore del Regolamento (30 settembre 2013), si ritiene necessaria l'acquisizione della documentazione amministrativo contabile che confermi con certezza tale esistenza. A titolo puramente indicativo, si suggerisce di acquisire eventualmente la seguente documentazione riferita all'anno 2013/2014: Carta dei Servizi; Elenco del personale dipendente; Elenco dei minori ospiti del nido; copia dei contratti con le società fornitrici dei servizi di alimentazione, delle linee elettriche, telefoniche, dei servizi mensa, lavanderia e pulizia ed igiene (se esternalizzati); ecc.

**II) REQUISITI MINIMI** Come è noto il comma 4 dell'articolo 4.1 del Regolamento prevede il rilascio di un'autorizzazione "condizionata" nei casi in cui il servizio educativo per il quale è richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalla nuova normativa. In tal caso la norma prevede la verifica del possesso dei requisiti "minimi" concernenti il rispetto della normativa relativa alla *sicurezza sismica, alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle norme igienico-sanitarie*. Il Gruppo Tecnico, come definito dal Regolamento al punto 4.3, per la verifica del possesso dei predetti requisiti minimi, oltre naturalmente al sopralluogo, dovrà acquisire idonea documentazione tecnico-amministrativa che, a titolo puramente indicativo, si suggerisce sia costituita da :

- **Certificato di agibilità** rilasciato per la struttura esistente. Nel caso il certificato sia stato rilasciato per una destinazione diversa rispetto a quella di Nido D'infanzia dovrà essere verificata la "compatibilità" di tale destinazione con quella di scuola dell'infanzia ed acquisita idonea documentazione dalla quale poter rilevare l'avvio del procedimento per il rilascio del nuovo idoneo Certificato di Agibilità;
- **Perizia Asseverata** a firma di tecnico abilitato dalla quale rilevare espressamente che la struttura esistente risulta conforme alle disposizioni di cui alla normativa antisismica, sui luoghi di lavoro ed in materia igienico sanitaria.

Si sottolinea che il Gruppo tecnico, il cui funzionamento, composizione e coordinamento sono definiti ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento regionale e del relativo Regolamento Comunale, esprime il proprio parere in forma collegiale acquisendo i pareri dei singoli componenti secondo le competenze di ciascuno con il solo fine dell'accertamento del possesso delle caratteristiche strutturali e impiantistiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.

**III) AREE ESTERNE** In merito agli "Spazi esterni e collocazione della struttura" di cui alle disposizioni normative (art. 3.1.1a per i Nidi e art. 3.2.1a per i micro nidi) si precisa, fornendo una interpretazione della norma certamente non penalizzante sia nei confronti degli interessi dei titolari delle strutture che soprattutto dei bambini fruitori dei servizi, che nel computo della superficie dell'area esterna di cui ai parametri minimi indicati nella normativa **possono essere considerate** anche quelle aree che risultano in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati contenuta nel perimetro del filo esterno delle pareti perimetrali dell'immobile destinato a nido. Tali aree o spazi definiti anche "terrazzi", "logge", "porticati" nonché "tettoie" poste in aderenza all'edificio destinato a nido possono, quindi, concorrere alla quantificazione dell'area esterna purché naturalmente di esclusivo uso dei bambini, adeguatamente attrezzate come ambiente educativo e con aperture su almeno due lati dell'area stessa. Si suggerisce che la totalità delle aree esterne (*giardino, terrazzo, ecc.*) offrano tipologie di superficie diversamente pavimentate al fine di consentire al massimo l'esplorazione ed il contatto con elementi naturali, il gioco individuale e di gruppo garantendo la sicurezza e l'igiene. In merito, infine, alla localizzazione di tale aree esterne, ritenendo ideale ed ottimale la loro posizione in adiacenza ai locali destinati al nido o micronido, si ritiene comunque che eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido siano computabili per il raggiungimento della superficie necessaria per il rispetto dei parametri fissati dal Regolamento purché situati nelle **immediate vicinanze della struttura stessa e collegati ad essa con percorsi pedonali che garantiscano la assoluta sicurezza dei bambini e senza attraversamenti di strade pubbliche**. Rimane nella competenza del Gruppo tecnico valutare, nei casi in cui non sia obiettivamente possibile destinare aree esterne alla struttura in adiacenza alla stessa, permettere la possibilità di utilizzare aree poste ad una certa distanza alle condizioni prima richiamate. Il valore di metri 100 del raggio entro il quale possono essere ubicate tali aree esterne, fissato per lo "Spazio gioco bambini" dall'art. 3.3.4°, può essere considerato un valore massimo al quale fare riferimento per analogia.

**IV) SERVIZI IGIENICI** Relativamente ai locali per l'igiene personale dei bambini, la norma prevede che siano "**contigui**" alla sezione o al servizio di più sezioni e **possibilmente** tra la zona soggiorno dei bambini ed il locale destinato al riposo con la precisa finalità di facilitare il cambio dei bambini (soprattutto quelli della fascia di età 3-12 mesi) permettendo nello stesso tempo la visibilità di quanto avviene nella sezione o nella sala riposo. La norma prevede nel caso di più sezioni che i locali igienici siano comunque contigui a ciascuna di esse ed "**organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età**" Di tali disposizioni, valide sia per i nidi che per i micronidi, si suggerisce di non limitarsi ad una interpretazione **strettamente letterale** delle stesse ma invece ad una interpretazione **logica e coerente** con le altre normative vigenti in materia. Pertanto, si propone di valutare favorevolmente la posizione di locali servizi igienici posti anche non in *aderenza o adiacenza o contigui* ai locali adibiti alle attività purché da questi separati mediante idonei percorsi (corridoi, disimpegni, filtri) di idonee dimensioni e che garantiscono la sicurezza dei bambini. D'altronde risulta obiettivamente valida la realizzazione di idonei disimpegni o corridoi che separano adeguatamente le varie sezioni con il blocco unico locali igienici la cui suddivisione in più locali, invece, all'interno di una singola struttura potrebbe oltre che creare, soprattutto per le strutture esistenti, problemi di natura economica e di fattibilità (colonne di scarico, ecc.), costituire una dispersione dell'area a svantaggio delle aree ad utilizzo pedagogico.



V) **POLO DI INFANZIA** In merito al cosiddetto *Polo di Infanzia* (scuola materna e nido o micro nido) la norma prevede (art. 3.2.1b) che i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi. Sicuramente non rientrano in tale casistica i locali servizi igienici per i bambini i quali devono in ogni caso essere adeguatamente individuati e destinati ad esclusivo uso degli stessi. Ciò obbliga ad una individuazione sia **quantitativa** che logistica nel rispetto dei suggerimenti indicati al precedente punto con la possibilità di localizzazione anche in un unico blocco servizi (comune per il polo di infanzia) purché munito di percorsi idonei ed adeguati riservati esclusivamente ai bambini del nido che permettano il raggiungimento dell'area per le attività ed il riposo direttamente senza attraversamenti delle aree destinate agli utenti della scuola materna.

VI) **SEZIONI PRIMAVERA** Relativamente alle "Sezioni Primavera" ovvero al servizio in gestione Ministeriale della fascia di età 24-36 mesi, si precisa che tale servizio è regolato da norme e disposizioni del MIUR secondo quanto definito dagli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 2007 e successivi. Benché venga riconosciuta dalla normativa regionale l'esistenza di tale tipologia, la stessa non rientra però sicuramente tra la nomenclatura delle tipologie di servizi definiti dalla normativa stessa, la quale prevede espressamente il "NIDO D'INFANZIA" (art. 5) il "MICRO NIDO" (art. 6) ed i "SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI" (art.7). Da ciò si desume che, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento secondo le disposizioni della normativa regionale, le Sezioni primavera devono rientrare obbligatoriamente a tutti gli effetti in una delle predette tipologie e come tali essere considerate all'interno di un cosiddetto Polo d'Infanzia. Gli Enti gestori sia pubblici che privati potranno eventualmente valutare l'opportunità di rimanere assoggettati esclusivamente alle norme Ministeriali del MIUR senza richiedere autorizzazioni ed accreditamenti ai sensi della normativa regionale.

VII) **AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO** Si richiama in merito quanto già esposto nella precedente circolare regionale di questo Dipartimento prot. SIAR n. 196656 del 17 giugno 2014 precisando che solo per i servizi a gestione privata l'accREDITAMENTO è indispensabile e successivo all'ottenimento dell'autorizzazione o della segnalazione di inizio attività (per i servizi educativi). Si sottolinea che il requisito dell'accREDITAMENTO, necessario anche per i servizi a gestione pubblica, è condizione imprescindibile per l'accesso a finanziamenti pubblici.

Si ribadisce, infine, la disponibilità da parte di questo Settore a fornire alle Amministrazioni Comunali, a tutti gli enti interessati, ai Gruppi tecnici nonché alle Associazioni di categoria ed ai privati ogni utile chiarimento riguardo ad eventuali dubbi interpretativi circa l'applicazione della normativa in questione.

I FUNZIONARI  
Arch. Giovanni Lattella  
Dott. Cesare Nisticò

REGIONE CALABRIA  
DIREZIONE REGIONALE  
DIPARTIMENTO  
- Settore  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Vincenzo Caserta